

4 Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica), RS 910.18

4.1 Situazione iniziale

L'ordinanza sull'agricoltura biologica disciplina i requisiti per i prodotti che sono commercializzati come «prodotti biologici». Si applica ai prodotti agricoli, alle derrate alimentari e agli alimenti per animali nonché agli animali da reddito. L'ordinanza sull'agricoltura biologica, in vigore dal 1997, si basa sul principio di equivalenza alla corrispondente legislazione dell'UE. Questo principio è di grande importanza per assicurare un commercio transfrontaliero senza ostacoli. L'allegato 9 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) contiene disposizioni che stabiliscono l'equivalenza delle legislazioni e le modalità per la loro continuità.

Il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore il nuovo regolamento UE relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848¹ e i relativi atti normativi di esecuzione. Nell'ottica dell'attuazione autonoma, l'ordinanza sull'agricoltura biologica viene adeguata alle nuove prescrizioni del regolamento europeo relativo alla produzione biologica. L'obiettivo è eliminare prontamente le discrepanze critiche dalle norme europee ed evitare gli ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico.

4.2 Sintesi delle principali modifiche

- a) Nel campo d'applicazione dell'ordinanza vengono aggiunti gli alimenti per animali da compagnia e gli oli essenziali.
- b) Il divieto di coltura idroponica è descritto in maniera precisa e il principio della coltura nel suolo viene sancito nella presente ordinanza. Vengono precisate alcune eccezioni a tale principio come ad esempio la coltivazione in vaso e la produzione di semi inumiditi.
- c) L'uso di nanomateriali ingegnerizzati non è autorizzato.
- d) Ora gli aromi sono considerati ingredienti di origine agricola e possono essere designati come «biologici» se sono adempiuti i requisiti di legge.
- e) L'autorizzazione di ingredienti non biologici di origine agricola è rilasciata con una validità di al massimo un anno e mezzo.
- f) Viene definito quali informazioni devono contenere i certificati bio.
- g) Agli articoli 23a capoverso 1 e 24 capoverso 1 sono aggiornati i rimandi ai relativi regolamenti UE. Altri rimandi saranno aggiornati in un secondo tempo, quando i lavori di revisione nell'UE relativi al diritto europeo in ambito biologico saranno conclusi e consolidati.

4.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 capoverso 1 lettera c e capoverso 2

Nell'UE, gli alimenti per animali da compagnia rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per allineare la normativa elvetica, il campo d'applicazione dell'ordinanza sull'agricoltura biologica deve comprendere gli alimenti per animali da reddito e da compagnia.

Già oggi gli alimenti per animali da compagnia sono disciplinati in linea generale nell'ordinanza del 26 ottobre 2022 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (RS 916.307). Quindi, da un lato la base giuridica per il disciplinamento degli alimenti per animali da compagnia è data nella legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr) e dall'altro, sono già definiti i requisiti di base relativi agli alimenti per animali da compagnia.

È previsto un successivo disciplinamento di ulteriori specifiche per gli alimenti biologici per animali da compagnia. Si deve però attendere il varo delle pertinenti disposizioni d'esecuzione nell'UE.

Già oggi gli oli essenziali, considerati come prodotti agricoli trasformati destinati al consumo umano, rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza sull'agricoltura biologica svizzera. Analogamente

¹ REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Ordinanza sull'agricoltura biologica

all'UE (cfr. all. I del regolamento (UE) 2018/848) e su richiesta dell'Associazione svizzera dei cosmetici e dei detergenti, gli oli essenziali vengono inclusi nel campo d'applicazione dell'ordinanza sull'agricoltura biologica a prescindere dal loro utilizzo.

Articolo 10 capoversi 2-4

Il principio della produzione vegetale legata al suolo e della fornitura di elementi nutritivi alle piante principalmente attraverso l'ecosistema del suolo viene incluso esplicitamente nel capoverso 2. La produzione vegetale biologica deve avvenire su suolo vivo. Per suolo vivo si intende l'ecosistema attivo «suolo» con i suoi cicli di elementi nutritivi. In questo contesto un ruolo fondamentale è svolto in particolare dalla biodiversità del suolo con i suoi componenti organici come lombrichi, collemboli, microrganismi, radici, eccetera.

Come è stato il caso finora, la coltura idroponica non è autorizzata. Essa viene definita esplicitamente come un metodo di coltivazione in cui le piante pongono le radici in un mezzo inerte come perlite, ghiaia o lana di roccia e sono alimentate tramite una soluzione di elementi nutritivi.

La coltivazione in vaso continua a essere autorizzata a condizione che le piante intere siano vendute al consumatore finale unitamente al vaso, ad esempio erbe aromatiche in vaso, piante ornamentali e prodotti da vivaio. Il substrato può contenere soltanto i componenti elencati nell'allegato 1 dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica nonché terriccio proveniente da superfici biologiche. Onde agevolare la produzione biologica in una fase più precoce della coltivazione della produzione vegetale, è consentita anche la coltivazione in contenitori di plantule o piantine per successivo trapianto.

Alcune pratiche di coltivazione che non sono legate al suolo, come la produzione di germogli, semi germogliati e crescita nonché la produzione di cicoria belga, sono ancora possibili. Tuttavia, si può usare solo acqua tal quale senza l'aggiunta di alcuna soluzione nutritiva.

Occorre indicare espressamente che per la produzione di germogli, semi germogliati e crescita non è autorizzato l'utilizzo di un substrato. È consentito l'utilizzo di un mezzo inerte che mantenga umide esclusivamente le sementi. Nella produzione di cicoria belga possono essere utilizzati substrati che rispondono alle prescrizioni della presente ordinanza.

Articolo 11 capoverso 1 lettera c

L'articolo 11 stabilisce quali procedimenti sono autorizzati nella produzione vegetale biologica. Per motivi di natura storica, finora tra i procedimenti tecnici erano autorizzati soltanto quelli termici e meccanici.

Viene ora autorizzato l'impiego di metodi fisici per la difesa dei vegetali. In tal modo anche nell'agricoltura biologica potranno essere applicati metodi più moderni per la difesa dei vegetali, come ad esempio la lotta contro le malerbe e la distruzione di steli e fogliame nella coltivazione delle patate mediante la corrente elettrica oppure la lotta contro le malattie mediante raggi UV. I metodi fisici possono altresì essere combinati ottimamente con la robotica e con il riconoscimento elettronico delle immagini che nei prossimi anni compiranno notevoli progressi.

L'impiego di metodi fisici per la difesa dei vegetali corrisponde ai principi fondamentali dell'agricoltura biologica e alle aspettative in essa riposte. Dal 2022 la difesa dei vegetali con metodi fisici è autorizzata anche nell'UE (cfr. Regolamento (UE) 2018/848, allegato II punto 1.10.1).

Articolo 16i lettera e

In futuro nella produzione di derrate alimentari biologiche trasformate non potranno più essere impiegati ingredienti o sostanze che contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati.

Articolo 16j capoverso 2 lettere a e b nonché capoverso 4

Gli aromi vengono inseriti tra gli ingredienti di origine agricola.

Si considerano componenti degli aromi, oltre alle sostanze aromatizzanti, anche le preparazioni aromatiche. L'elenco delle sostanze autorizzate al capoverso 2 lettera b è adeguato di conseguenza.

Nel presente articolo è aggiunto un nuovo capoverso 4. Esso prevede una delega in base alla quale il DEFR può emanare prescrizioni per limitare o vietare procedimenti e trattamenti per la produzione di derrate alimentari biologiche.

Articolo 16k capoversi 3-5

In caso di penuria temporanea, l'UFAG può autorizzare l'utilizzo di ingredienti non biologici di origine agricola per l'utilizzazione in determinati prodotti finali. L'autorizzazione è rilasciata, sotto forma di decisione, per un periodo di sei mesi al massimo e può essere prorogata due volte per un massimo di sei mesi ogni volta.

Articolo 18a (nuovo) Aromi

Le preparazioni aromatiche e le sostanze aromatizzanti naturali possono essere designate come biologiche soltanto se tutti i loro componenti (coadiuvanti e sostanze aromatizzanti) sono biologici. I componenti aromatizzanti e i coadiuvanti per componenti aromatizzanti sono derrate alimentari trasformate alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. I coadiuvanti per componenti aromatizzanti sono considerati biologici se almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti agricoli è biologico. Anche i componenti aromatizzanti possono essere considerati biologici se almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti agricoli proviene da agricoltura biologica.

Articolo 22 lettera b

Com'è stato il caso finora, i prodotti importati in Svizzera possono essere designati come prodotti biologici se sono sottoposti a una procedura di controllo e di certificazione equivalente a quella del capitolo 5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Nel presente articolo viene disciplinato anche il caso speciale della certificazione di gruppi di operatori. I prodotti importati devono poter essere controllati e certificati mediante un sistema di certificazione di gruppo come definito negli articoli 34-36 del regolamento (UE) 2018/848. Il sistema di certificazione di gruppo dell'UE è equivalente alla procedura di controllo e certificazione secondo il capitolo 5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Articolo 23a capoverso 1

Il rimando al regolamento UE va aggiornato.

Articolo 24 capoverso 1

I rimandi al regolamento UE vanno aggiornati.

Articolo 30a^{ter} capoversi 1-4

Sostituzione di un'espressione: concerne solo il testo tedesco.

Il certificato deve comprendere almeno le seguenti informazioni: l'identità dell'impresa, la categoria di prodotti per cui è valido il certificato e il suo periodo di validità.

Nell'articolo sono specificate le categorie di prodotti che devono essere elencate nel certificato:

- a. vegetali e prodotti vegetali non trasformati, inclusi sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;
- b. animali e prodotti animali non trasformati;
- c. prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come derrate alimentari;

Ordinanza sull'agricoltura biologica

- d. alimenti per animali;
- e. vino;
- f. altri prodotti (ovvero prodotti che non rientrano nelle suddette categorie, come p.es. il lievito).

Gli enti di certificazione possono definire ulteriori informazioni nonché designazioni di prodotti più specifiche da elencare nel certificato. Sia le informazioni sull'ambito di attività dell'impresa interessata sia l'elenco dei prodotti certificati devono essere disponibili e accessibili almeno in formato elettronico. Questa norma si applica dall'1.1.2024.

Articolo 39d

I prodotti svizzeri dell'allevamento caprino sono ancora unilateralmente esclusi dal regime di equivalenza per la Svizzera nell'accordo agricolo tra la Svizzera e la Comunità europea del 21 giugno 1999.

Il motivo è che in Svizzera i caprini possono essere ancora tenuti attaccati nelle stalle costruite prima del 1° gennaio 2001 se le prescrizioni sull'uscita regolare all'aperto sono rispettate. Si rinuncia a prorogare la validità dell'articolo 39d.

Art. 39n Disposizione transitoria della modifica del

Fino al 31 dicembre 2023 è ancora possibile rilasciare certificati in virtù dell'articolo 30a^{ter} del diritto anteriore.

4.4 Ripercussioni

4.3.1 Confederazione

Nessuna ripercussione significativa.

4.3.2 Cantoni

Nessuna ripercussione significativa.

4.3.3 Economia

Le modifiche sono rilevanti dal profilo economico, poiché creano le condizioni affinché la legislazione svizzera in materia di prodotti biologici continui a essere riconosciuta equivalente alle pertinenti disposizioni dell'UE. Questo, a sua volta, è un presupposto per la continuità di un commercio senza ostacoli tra la Svizzera e l'UE nel quadro dell'allegato 9 dell'accordo agricolo.

4.4 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni corrispondono ampiamente a quelle dell'Unione europea. Con le modifiche proposte si garantisce il mantenimento dell'equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative elencate nell'allegato 9 appendice 1 dell'accordo agricolo.

Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848, che prevede diverse autorizzazioni ad emanare atti di esecuzione. Alcuni di questi atti si trovano tuttora nel rispettivo processo legislativo. La verifica esaustiva dell'equivalenza delle disposizioni e una corrispondente implementazione nel diritto svizzero saranno quindi possibili soltanto in un secondo tempo.

4.5 Entrata in vigore

Le modifiche dell'ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

4.6 Basi legali

Articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura (LAgr) nonché articolo 13 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 2014³ sulle derrate alimentari (LDerr).

² RS 910.1

³ RS 817.0